

DELIBERA N. 158/24/CONS

ESPOSTO PRESENTATO DAL DOTT. MICHELE SANTORO, IN PROPRIO E IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA LISTA PACE TERRA DIGNITÀ, NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO E PLURALISMO INFORMATIVO DURANTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA FISSATA PER I GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. PROGRAMMA "CINQUE MINUTI" ANDATO IN ONDA SU RAIUNO IL 16 MAGGIO 2024

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 maggio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, e in particolare l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato"* (di seguito Testo Unico), come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il provvedimento del 9 aprile 2024 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante *"Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società"*

concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024”;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”;*

VISTA la segnalazione del 20 maggio 2024 (prot. n. 0137241) con la quale il Dott. Michele Santoro, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Lista Pace Terra Dignità, ha rilevato che, nel corso del programma *“Cinque minuti”* andato in onda su Raiuno il 16 maggio 2024, il conduttore Bruno Vespa *“ha inopinatamente e indebitamente mosso un attacco”* nei suoi confronti *“senza possibilità di replica”*. La segnalazione evidenzia la gravità dell'episodio in quanto l'“attacco” è stato mosso *“nei confronti di un candidato alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo con una comunicazione volta a insinuare la tesi che Michele Santoro, la cui persona è da considerarsi inscindibile dall'attuale status di candidato, si sia comportato scorrettamente e abbia violato a propria volta la legge in tema di par condicio”* e che tale *“contenuto comunicativo [...] ha penalizzato l'immagine di un soggetto politico che concorre alle elezioni per il Parlamento europeo”;*

VISTA la memoria trasmessa dalla società Rai in data 21 maggio 2024 (prot. n. 0138633), in risposta alla richiesta di controdeduzioni dell'Autorità del 20 maggio 2024 (prot. n. 0137412), con la quale è stato rilevato in sintesi quanto segue:

- l'esposto è irrituale in quanto non risulta notificato, come previsto dall'articolo 10 comma 1 della legge n. 28/2000, anche all'“*emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione*” né *“al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore”;*
- quanto al merito, *“l'esposto in riscontro sconta una assoluta genericità”* in quanto il segnalante lamenta una indeterminata violazione della Legge sulla par condicio affermando, del tutto apoditticamente, che il contenuto comunicativo della puntata *“ha penalizzato obiettivamente un soggetto politico che concorre alle elezioni per il Parlamento Europeo”;*
- la trasmissione *Cinque Minuti* condotta dal dott. Vespa è un programma di approfondimento informativo, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca nell'ambito del quale la Redazione del programma agisce - come sempre - in piena autonomia garantendo, in proprio, il rispetto del pluralismo informativo e l'equilibrio nella trattazione delle tematiche politiche;
- ebbene, il 16 maggio 2024 tra le notizie che connotavano indubitabilmente l'agenda politica della giornata vi era anche il dibattito sorto intorno alla possibilità/opportunità di effettuare i confronti televisivi tra gli esponenti di vertice delle liste concorrenti;

- in tale contesto l'editoriale proposto dal dott. Vespa nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica, tutelati e garantiti dall'articolo 21 della Costituzione, riguardava eventi risalenti a oltre 20 anni fa, nell'ambito dei quali il dott. Santoro è stato menzionato nella veste storica del tempo (ossia conduttore) e non certo per l'attuale ruolo ricoperto. La citazione del dott. Santoro, dunque, è avvenuta in un contesto del tutto slegato dai contenuti dell'odierna campagna elettorale;
- l'affermazione che la figura storica del giornalista menzionato "*è da considerarsi inscindibile dall'attuale status di candidato*" è totalmente destituita di fondamento; i contenuti della puntata di *Cinque Minuti* del 16 aprile 2024 sono evidentemente del tutto estranei rispetto all'attuale campagna elettorale e, per ciò stesso, inidonei ad arrecare alcuno svantaggio diretto o indiretto al segnalante;
- considerata l'evidente infondatezza dell'esposto, l'equilibrio e l'apertura pluralistica da sempre dimostrata nell'ambito della trasmissione *Cinque Minuti* anche nel corso della campagna elettorale in corso, si confida nell'archiviazione dell'esposto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 6, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi, rispettivamente, la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO pertanto che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna elettorale in corso sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 90/24/CONS e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 9 aprile 2024;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 2 della legge 28/2000 stabilisce che: *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto”*;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 3, della legge 28/2000 stabilisce che: *“I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori”*

CONSIDERATO che l'articolo 4 del provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza del 9 aprile 2024 stabilisce che *“i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo di cui al comma 1 debbono garantire la presenza equilibrata anche in riferimento alle diverse fasce di ascolto, coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'art. 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”*;

CONSIDERATO, in particolare, che, a norma del comma 3 del citato articolo 4 *“i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, [...] Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.*

PRESA VISIONE del programma di approfondimento informativo *“Cinque Minuti”* andato in onda su Raiuno il 16 maggio 2024, in cui il conduttore Bruno Vespa, nell'editoriale sulla questione della *par condicio* e del mancato confronto in televisione

tra Giorgia Meloni e Elly Schlein, afferma *“si parla molto in questi giorni di par condicio e se ne parla in maniera così attenta, così puntuale, così esasperata che è saltato il confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein [...] ma saltò anche nel '22 anche lì c'era il Presidente del Consiglio Letta e una persona eminente di opposizione, era Giorgia Meloni, e anche allora saltò, si parla adesso anche di gravi pericoli per la libertà di stampa e allora siamo andati a rinfrescarci la memoria con le elezioni politiche del 2001, anche allora c'era la par condicio e il centrosinistra era al potere, proponemmo una doppia prima serata a Porta a Porta, una con Berlusconi e una con Francesco Rutelli [...] ci furono negare, al tempo stesso sulle tre reti della Rai [...] andarono in prima serata quanto vedremo”*. A questo punto viene mandato in onda un breve filmato relativo al programma *“Satyricon”* andato in onda il 16 maggio 2001 con ospite Marco Travaglio in seguito al quale Bruno Vespa fa alcuni commenti sulla correttezza delle informazioni diffuse in tale programma da Travaglio e Luttazzi su Berlusconi e Dell'Utri e prosegue affermando *“due giorni dopo arriva una delle quattro trasmissioni dedicate a Berlusconi da Michele Santoro”*. A questo punto viene trasmesso un filmato tratto dal programma *“Il Raggio verde”* andato in onda il 16 maggio 2001 e condotto da Michele Santoro. Vespa afferma al riguardo *“Berlusconi chiamò Santoro che aveva mandato di traverso al cena per dirgli che poteva documentare [...] i finanziamenti alle sue holding, il 5 aprile nuova trasmissione di Santoro, 6 ospiti su 7 in piena par condicio erano contro Berlusconi e contro Dell'Utri, nella trasmissione riparatrice ordinata dall'Autorità delle comunicazioni perché era stata riconosciuta la scorrettezza, andò incautamente Dell'Utri e fu massacrato, poi entrano in campo Enzo Biagi e Roberto Benigni”*. Viene quindi trasmesso un filmato relativo al programma *“Il Fatto”* del 10 maggio 2001 in cui Enzo Biagi intervista Benigni e Vespa afferma *“Berlusconi vinse [...] le elezioni ma la campagna televisiva gli costò, secondo le diverse valutazioni, da uno a tre milioni di voti, Cossiga definì un crimine politico una delle trasmissioni di Santoro e Alberto Abruzzese [...] ricordò che Santoro non si occupava quasi mai di politica se non per dedicare a Berlusconi appunto quattro trasmissioni [...] perché il progetto era di abbattere il Cavaliere, questo era il pluralismo dell'informazione al quale dobbiamo fare riferimento*

RITENUTO, in primo luogo, quanto alle eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità degli esposti ex art. 10, comma 1, legge 28 del 2000, che l'Autorità, sulla base dei poteri conferiti dalla medesima legge, può comunque perseguire d'ufficio eventuali violazioni della normativa in materia di par condicio elettorale, facoltà espressamente prevista dall'art. 29, comma 6, della delibera n. 90/24/CONS;

CONSIDERATO che il diritto di critica può essere esercitato nel rispetto delle disposizioni che – nel limitato periodo della campagna elettorale e al fine di garantire la formazione del libero convincimento degli elettori – impongono a conduttori e registi delle trasmissioni radiotelevisive di tenere un comportamento imparziale e di osservare *“comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli*

esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti”;

CONSIDERATO che, alla luce del quadro normativo vigente, la vigilanza sul rispetto dei principi in materia di pluralismo tiene conto dell'autonomia editoriale di ciascuna emittente che attraverso la propria attività concorre a fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni verificate e fondate;

PRESO ATTO di quanto rappresentato dalla società Rai nelle controdeduzioni presentate all'Autorità in merito alla circostanza che *“l'editoriale proposto dal dott. Vespa nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica, [...], riguardava eventi risalenti a oltre 20 anni fa, nell'ambito dei quali il dott. Santoro è stato menzionato nella veste storica del tempo (ossia conduttore) e non certo per l'attuale ruolo ricoperto. La citazione del dott. Santoro, dunque, è avvenuta in un contesto del tutto slegato dai contenuti dell'odierna campagna elettorale”;*

RILEVATO che, nell'ambito delle trasmissioni di informazione nel periodo elettorale, resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto della persona e non influisca sulla libera formazione delle opinioni da parte degli ascoltatori;

RILEVATO che nel corso dell'editoriale su questioni attinenti al rispetto della *par condicio* nell'ambito dei programmi di informazione in periodo elettorale, Bruno Vespa esprime la propria opinione critica su trasmissioni andate in onda durante la campagna per le elezioni politiche del 2001, tra cui anche programmi condotti all'epoca da Michele Santoro, che viene citato per tale ruolo, senza riferimento alle elezioni in corso, alla sua candidatura o ai programmi della lista per cui è candidato. Oggetto della trasmissione è esclusivamente il confronto tra l'applicazione odierna della disciplina della *par condicio* e quella adottata nei programmi del 2001, con esposizione di proprie personali opinioni su eventi dell'epoca;

RILEVATO, pertanto, che le affermazioni proferite dal conduttore Bruno Vespa nel corso del programma *“Cinque minuti”*, nell'esercizio del proprio diritto di critica su fatti molto risalenti nel tempo, non riguardano in alcun modo le tematiche afferenti alle elezioni europee o le posizioni di contenuto politico di candidati o di esponenti politici;

RITENUTO di accogliere le giustificazioni riportate dalla concessionaria pubblica nelle proprie controdeduzioni secondo cui *“i contenuti della puntata di Cinque Minuti del 16 aprile 2024 sono evidentemente del tutto estranei rispetto all'attuale campagna elettorale e, per ciò stesso, inidonei ad arrecare alcuno svantaggio diretto o indiretto al segnalante”;*

RITENUTO pertanto che, nell'ambito del programma *“Cinque minuti”* andato in onda il 16 maggio 2024, non si ravvisano criticità con riferimento al rispetto dei principi

sanciti a tutela del pluralismo informativo e, in particolare, del principio della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche;

RITENUTO che le affermazioni del conduttore nell'ambito del programma oggetto di segnalazione non sono da considerarsi lesive dei principi di correttezza, lealtà ed imparzialità dell'informazione previsti dalla legge n. 28/2000 e dal provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza del 9 aprile 2024;

RITENUTO, pertanto, che le doglianze contenute nell'esposto non possono essere accolte;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata al soggetto esponente e alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba